COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 10/09/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 9.04.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso, in via principale di € 3.194,64 per nullità della commissione mandataria per la gestione e per il perfezionamento del fiannziamento, nonché della commissione per l'intermediario del credito; in via subordinata, chiede il rimborso di € 1.408,35 a titolo di quota parte non maturata degli oneri previsti in contratto, nonché la somma di € 161,51 a titolo di commissione di estinzione anticipata.
Costituitosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: l'avvenuto rimborso già delle voci recurring; la natura up front della commissione per il perfezionamento del finanziamento e per l'intermediario del credito; in merito alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, che nel caso di specie non risultavano applicabili che condizioni di esclusione dell'indennizzo di cui all'art. 125sexies co. 3 TUB; di aver, inoltre, applicato un indennizzo equo (nella misura dell'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione anticipata) ed oggettivamente giustificato dagli adempimenti insorti per porre fine al finanziamento (es. emissione conteggio estintivo, verifica insoluti, controllo flussi, comunicazioni al datore di lavoro, emissione liberatoria, etc.).

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata "*nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".*
4. Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*
5. Il Collegio ha, altresì, ritenuto che "*che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva"* (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).
6. In primo luogo, esaminata la domanda di parte istante di ripetizione integrale delle somme corrisposte a titolo di commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento, di commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento e di provvigioni all'intermediario del credito, in ragione dell'asserita nullità di siffatte commissioni per omessa prova che i relativi importi siano stati effettivamente utilizzati e

corrisposti per i fini indicati in contratto. Orbene, occorre al riguardo premettere, in termini generali, che è pacifico convincimento di questo Collegio (cfr. decisioni ex plurimis n. 25644/2018, n. 5790/2019 e n. 17585/2019 di questo Collegio territoriale) che la nullità di una clausola di previsione di una commissione non può derivare dal solo fatto che non sia stato provato che la somma per essa percepita sia stata, in effetti, corrisposta al soggetto indicato quale destinatario della medesima. Secondo il predetto consolidato orientamento di questo Collegio, la nullità della clausola può essere dichiarata solo in assenza di causa delle commissioni versate dal ricorrente; evenienza questa da escludersi quando, seppure non sia stato dimostrato dall'intermediario che le somme incassate per commissioni in favore di altri soggetti siano stati poi a questi ultimi corrisposti, risulti comunque provato l'effettivo intervento di tali soggetti nella conclusione del finanziamento. Su tali presupposti è stato conseguentemente riconosciuto da questo Collegio che la presenza di timbro e firma dell'agente sul contratto è sufficiente a provare l'effettivo intervento di costui in sede di stipula del contratto, e perciò a dare piena giustificazione causale alla provvigione in favore del medesimo addebitata al cliente, pur in assenza di fattura o evidenza contabile che confermi l'effettiva successiva corresponsione della provvigione dall'intermediario mutuante all'agente.

6. In via subordinata, parte istante chiede la restituzione delle commissioni non maturate.

7. Quanto alla commissione mandataria ed alla commissione intermediario del credito, il Collegio ne rileva l'assoluta natura up front ed il conseguente diritto del ricorrente ad ottenerne il rimborso secondo il criterio della curva degli interessi.

8. Ciò premesso, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte, secondo il prospetto che segue:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,69%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,38%					
Commissioni finanziarie (mandataria)				814,32 €	Up front	304,37 €		304,37 €
Commissioni intermediario del credito				1.566,00 €	Up front	585,33 €		585,33 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					889,70 €

9. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 889,70.

10. La domanda di restituzione della commissione di estinzione anticipata del finanziamento non trova accoglimento, stante l'assenza di prova di quanto sostenuto dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 889,70.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI